

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

	Premessa *
ART. 1	Norme regolatrici
ART. 2	Oggetto
ART. 3	Modifiche del contratto e clausole di rinegoziazione
ART. 4	Durata del contratto *
ART. 5	Importo del contratto *
ART. 6	Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
ART. 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
ART. 8	Obblighi di riservatezza
ART. 9	Trattamento dei dati personali
ART. 10	Responsabilità per danni – Obbligo di manleva *
ART. 11	Subappalto *
ART. 12	Cauzione definitiva *
ART. 13	Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito*
ART. 14	Inadempienze e penali
ART. 15	Recesso
ART. 16	Risoluzione
ART. 17	Revisione prezzi
ART. 18	Modifiche soggettive del contratto
ART. 19	Direttore dell'Esecuzione del Contratto *
ART. 20	Fatturazione e pagamenti
ART. 21	Obblighi ed adempimenti vari a carico dell'Appaltatore
ART. 22	Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
ART. 23	Foro di competenza
ART. 24	Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali *

* Articoli da completare in sede di stipula del contratto

Repertorio contratto n. /.....

CIG N.

OGGETTO: Fornitura di ausili per disabili occorrenti a pazienti afferenti ai Servizi Unificati di Protesica e Integrativa della ASST di Mantova e della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede legale in strada Lago Paiolo, n. 10 - 46100 Mantova, (codice fiscale e partita IVA n. 02481840201), in persona del Dr. Cesarino Panarelli, Dirigente Delegato dal Direttore Generale e Legale Rappresentante (ai sensi della Deliberazione n. 6 del 04.01.2019), di seguito chiamata "Amministrazione aggiudicatrice" o "Azienda"

e

la Ditta con sede in (Codice Fiscale n. e Partita Iva n..... nella persona del Legale rappresentante/delegato, dotato dei poteri necessari per impegnare la suddetta ditta sulla base della documentazione depositata agli atti, di seguito chiamata "Appaltatore" o "Fornitore"

Premessa

Con atto n. 482 del 30/04/2025 l'Azienda Socio Sanitario Territoriale ASST di Mantova ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato Codice) una procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di "ausili per disabili", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Bando di Gara è stato pubblicato sulla PVL in data (00/00/0000) e sulla GUUE GU/S 00 del (data pubblicazione);

Con n. 00 del 00.00.0000 la stessa ASST di Mantova ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore di

La predetta aggiudicazione è stata comunicata in data ..., ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) del Codice. L'Aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

E' decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice salve le condizioni alle quali detto termine non è applicabile.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – di cui fanno parte anche se non allegati ma in quanto richiamati *per relationem*: il Bando di Gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica presentata - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale' e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASST di Mantova, in quanto applicabile;
- d) dal Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali, in allegato, in quanto applicabile;

Le clausole del contratto devono intendersi sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'ASST, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASST prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'ASST.

L'ASST provvederà a comunicare al Casellario informatico dei Contratti pubblici gestito da ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di "ausili per disabili" (CPV 33196200-2 – Ausili per disabili).

Per la descrizione dettagliata delle condizioni della fornitura si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Le parti convengono che l'oggetto specifico della fornitura e le condizioni contrattuali della stessa sono descritte nella documentazione pubblicata sulla piattaforma telematica SINTEL riferita alla procedura sopra citata, che qui si intende integralmente richiamata e di cui l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e di accettarne i contenuti senza alcuna riserva.

Nella medesima documentazione sono altresì descritte le caratteristiche indispensabili della stessa fornitura in relazione ai fabbisogni dell'Azienda espressi in sede di indizione della procedura di scelta del contraente.

La non conformità della fornitura alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti di conformità indispensabili ed obbligatori ivi indicati, comporterà la risoluzione del presente contratto. Il presente contratto di fornitura è altresì regolato dall'offerta presentata dalla Ditta appaltatrice, per tale intendendosi tutta la documentazione inoltrata tramite Piattaforma telematica SINTEL e di cui questa Azienda ha riconosciuto espressamente la regolarità e la completezza (inclusa la documentazione tecnica e amministrativa).

Art. 3 – Modifica del contratto e Clausole di rinegoziazione

Il presente contratto di fornitura potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice, nei termini di seguito specificati, a condizione che nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata e che le modifiche non si considerino sostanziali.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale, l'ASST potrà imporre all'Appaltatore, che è tenuto ad accettare, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il presente contratto di appalto potrà altresì essere modificato, qualora nel corso della sua esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un ulteriore 30% dell'importo contrattuale originario. In tal caso l'ASST potrà chiedere all'Appaltatore, che ha facoltà di accettare, l'esecuzione alle medesime condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare, preventivamente a detta richiesta, se l'eventuale cambiamento del contraente per tali forniture supplementari, risulti impraticabile per motivi tecnici o economici o comporti per la stessa, notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

Il presente contratto potrà essere modificato qualora nel corso dell'esecuzione si rendano necessarie forniture supplementari non previste nella procedura iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'ASST notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. In tali casi l'ASST provvederà a specificare le caratteristiche ed i quantitativi necessari di tale fornitura, chiedendo al fornitore di presentare per la stessa una nuova offerta, di cui si riserverà di valutare la congruità e la convenienza. Il valore di ciascuna delle suddette forniture non potrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. Tenuto conto del valore delle suddette forniture l'ASST si riserva di richiedere l'adeguamento della cauzione definitiva già eventualmente rilasciata sul contratto iniziale.

Il presente contratto potrà altresì essere modificato qualora si rendano necessarie modifiche per effetto di circostanze imprevedibili al momento dell'indizione della procedura di affidamento della fornitura. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il valore di ciascuna delle suddette modifiche non potrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

Il presente contratto potrà in ogni caso essere modificato, se il valore della modifica rimane al di sotto della soglia fissata dall'art. 14 comma 1 lett. c) del Codice e del 10% del valore iniziale del contratto. In caso di modifiche successive, detto valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto tenuto conto delle modifiche precedenti.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, con riferimento a quanto disposto dal predetto art. 120, comma 6, che siano ritenute necessarie dall'ASST e che gli siano richieste, purché non mutino

sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al presente contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata preventivamente approvata dall'ASST.

L'Appaltatore ha in ogni caso la facoltà di presentare, ai sensi dell'art. 120 comma 8 del Codice, un'eventuale richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali per motivazioni non espressamente previste dal presente contratto.

Sarà onere dell'Amministrazione aggiudicatrice che ha modificato il contratto alle condizioni sopra indicate, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del Codice in quanto applicabili.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto di fornitura avrà validità di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal _____ al _____.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della stipulazione del presente contratto, per ragioni di necessità ed urgenza, al fine di garantire l'immediata disponibilità della fornitura all'esigenza di tutela della salute degli assistiti, si è provveduto a dare avvio anticipato all'esecuzione della fornitura, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione che sono stati successivamente effettuati con esito positivo.

A seguito dell'accettazione dell'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto, il fornitore ha assunto a proprio carico l'obbligazione dell'esatto e tempestivo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché nella restante documentazione richiamata dal precedente art. 2.

Tale accettazione è stata accordata sul presupposto della preventiva stipulazione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 13 o di una cauzione sostitutiva provvisoria di valore percentuale equivalente rispetto all'importo della fornitura da eseguirsi anticipatamente alla stipula del presente contratto.

La mancata costituzione della predetta garanzia, in caso di inadempimento (anche parziale) successivo alla stipula del presente contratto, è valutata dalla stazione appaltante quale possibile causa di risoluzione.

Al termine del periodo di validità contrattuale, l'ASST si riserva di chiedere al fornitore la proroga del contratto per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi pattuiti e condizioni stabilite nel presente contratto o alle condizioni di mercato nel caso siano più favorevoli per l'ASST.

In ogni caso al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell'art.120, comma 11, del Codice, la facoltà di prorogare il presente contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della predetta procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo o un grave danno all'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi l'Appaltatore sarà

tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi pattuiti ed alle condizioni previste nel presente contratto.

Art. 5 – Importo del contratto

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, tenuto conto dell'offerta dell'Appaltatore, è determinato in €..... (IVA esclusa, salve le opzioni di modifica di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

La fornitura oggetto della presente contratto non determina, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., oneri interferenziali. Si rinvia in ogni caso a quanto disposto dal successivo art. 22 del presente contratto.

Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione fornitura

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara sopra richiamata e nell'offerta presentata dalla Ditta appaltatrice.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST, salvaguardando le esigenze della stessa e di terzi e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto presso la medesima amministrazione ed a procedere, eventualmente, a proprie spese alla riduzione in pristino dei locali, qualora fosse risultato necessario, previa autorizzazione della stessa o per cause di forza maggiore un qualsiasi intervento di tale tipo. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi dalla stessa autorizzati.

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire secondo le modalità di seguito specificate e negli atti e documenti richiamati, che si intendono qui integralmente trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna riserva, franca di ogni spesa e dovrà essere effettuata nei termini stabiliti, fatti salvi i casi di urgenza, ricorrendo i quali la fornitura potrà essere richiesta e dovrà essere garantita entro termini più brevi.

I quantitativi di fabbisogno specificati nelle schede allegate alla richiesta di offerta (incluse nella documentazione pubblicata sulla Piattaforma telematica SINTEL) sono da intendersi puramente indicativi e potranno essere variati in rapporto alle reali esigenze dell'Azienda, senza che l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi od indennizzi per quantitativi diversi dal preventivato, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili o ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazioni d'acquisto attivati da Aziende del Servizio Sanitario Regionale o tramite convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ora Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA SpA) o da CONSIP SpA.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le prestazioni oggetto del presente

contratto dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza del Fornitore

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'ASST stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali con l'ASST.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore si assume tale responsabilità e manleva l'ASST rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione impropria effettuata dal personale impiegato nell'espletamento della fornitura oggetto del presente contratto ed assume su di sé tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che l'Azienda dovesse sostenere per effetto di tali comportamenti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Per la disciplina relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia all'”*Accordo per il trattamento dei dati personali tra il Titolare e il Responsabile secondo la decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo*” (All.to D8) e ai relativi sub-allegati I, II, III, IV.

La scrivente Azienda Socio Sanitaria Territoriale potrà utilizzare i dati contenuti nella documentazione presentata da codesta Ditta in sede di offerta esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'informativa sulla Privacy allegata (All.to D7).

Art. 10 - Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in esecuzione della presente fornitura,

ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in regione di eventuali inadempimenti e violazioni normative direttamente ed indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile oppure *

L'Appaltatore dichiara l'esistenza di una polizza di responsabilità civile già attivata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST - inclusi gli eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o strutture, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto -, al personale della stessa, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della fornitura oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice per la tutela della riservatezza dei dati e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché per tutti i restanti rischi connessi all'esecuzione dell'appalto, per i quali vale in ogni caso l'obbligo di manleva, assunto dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, per un importo minimo corrispondente all'importo del contratto con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per un valore minimo comunque non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di decorrenza del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi sopra citati, per i quali resta fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

Resta comunque ferma la totale responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'ASST si riserva di richiedere in qualsiasi momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della suddetta polizza, in mancanza della quale verranno sospesi, con effetto dalla scadenza del termine stabilito, i pagamenti a favore del fornitore.

L'appaltatore riconosce che l'eventuale omissione o ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione delle polizze assicurative sopracitate non sarà considerato motivo di inefficacia della garanzia nei confronti dell'ASST.

L'Appaltatore dichiara sotto la propria personale responsabilità, che la polizza assicurativa sopra citata, tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi sopra citati anche durante il periodo di garanzia/prova dei beni oggetto del presente contratto, inclusa la copertura dei costi per eventuali interventi di manutenzione e/o per la loro eventuale sostituzione.

Fatto salvo quanto sopra, si applicano, in quanto compatibili con la fornitura oggetto del presente contratto, le disposizioni di cui all' 117, comma 10 del Codice.

Art. 11 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta intende affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, comma 11 del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli Subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASST sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASST o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore consegna all'ASST il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui al Capo III del Titolo IV della parte V del Libro II del Codice e l'eventuale possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100 e 103.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ASST non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'ASST procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni o siano variati i requisiti di cui ai sopracitati artt. 100 e 103 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ASST, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119 del Codice

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ASST inadempimenti, da parte del Subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ASST. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ASST, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard di qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, l'ASST può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ rilasciata da in data, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'ASST.

La garanzia ha validità temporale di almeno 12 mesi successivi alla scadenza contrattuale o dalla data di collaudo dell'apparecchiatura (ove previsto) _____ e dovrà, comunque, intendersi efficace fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita eventualmente anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASST, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa

sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia dovrà essere altresì reintegrata nel caso in cui si addivenisse ad una proroga contrattuale nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L'ASST ha diritto di valersi della cauzione nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 7, 10 e 11 del presente contratto.

La cauzione provvisoria costituita a mezzo fideiussione n. _____ rilasciata dall'Istituto bancario _____ in data _____ si intende automaticamente svincolata con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice..

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, per quanto compatibile con la fornitura oggetto del presente contratto quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice e dell'allegato II.14 art. 6 del Codice, le cessioni dei crediti, ai fini della loro opponibilità alla ASST devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed indirizzate alla Struttura Economico Finanziaria della ASST per il tramite dell'Ufficio Protocollo Generale.

Le cessioni sono in ogni caso efficaci e opponibili alla ASST qualora questa non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordinativi di pagamento già emessi.

Non possono essere ceduti con un solo atto crediti riconducibili a diverse Amministrazioni pubbliche.

L'ASST si riserva di accettare esclusivamente le cessioni totali dei crediti.

Preventivamente all'eventuale accettazione l'ASST si riserva di effettuare le verifiche sul cedente previste dall'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

In caso di cessione di crediti derivanti da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente sia stata integralmente e correttamente eseguita, le predette verifiche verranno effettuate esclusivamente nei confronti del creditore cedente.

Nel caso in cui il soggetto cessionario sia anche mandatario all'incasso e l'ASST dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto cui è stato conferito il mandato all'incasso.

L'Appaltatore, a seguito dell'accettazione della cessione del credito da parte dell'ASST, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il suddetto Codice Identificativo di Gara. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'ASST potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 14 – Inadempienze e Penali

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 “Recesso” e 17 “Risoluzione”, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'Appaltatore penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni.

Qualora si verificassero delle inadempienze nell'esecuzione della fornitura verranno applicate le seguenti penali:

RITARDI DI minimo

In caso di ritardo non motivato della consegna della fornitura ordinata verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,5/000 e l'1,5/000 dell'ammontare netto contrattuale, determinato in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

ALTRE INADEMPIENZE

Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni previste negli atti di gara e/o nell'offerta dell'appaltatore e/o nel contratto, l'Azienda ha la facoltà di applicare penali di importo massimo pari a Euro 500,00/inadempienza (graduabile in base all'entità dell'inadempienza) elevabile sino ad Euro 1.000,00 in caso di recidiva.

VIOLAZIONE PATTO DI INTEGRITA'

In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (All.to D6) potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale pari variabile tra l'1% ed il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante compensazione con eventuali crediti dell'Aggiudicatario.

Qualora il ritardo o l'inadempienza determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda si riserva di promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice.

In caso di grave e reiterato inadempimento, l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto all'Appaltatore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dall'Azienda o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilite.

E' in ogni caso fatta la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta.

Art. 15 – Recesso

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore almeno 20 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora venisse accertato che le condizioni offerte dall'operatore economico aggiudicatario non risultassero essere più quelle economicamente più convenienti e vantaggiose per l'azienda;
- qualora, nel corso della validità del contratto, venisse attivata una Convenzione da parte di Consip Spa ovvero dell'Azienda Regionale per l'Innovazione degli Acquisti (ARIA) ovvero altro contratto di fornitura degli stessi prodotti, derivante da procedura ad evidenza pubblica espletata in forma aggregata da questa stessa Azienda o da altra Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in unione d'acquisto con altre Aziende Sanitarie della Regione Lombardia.

Nei suddetti casi di recesso l'Azienda si obbliga a pagare al fornitore le prestazioni già eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto vigenti, oltre che il valore dei materiali a magazzino e il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto disposto dall'allegato II.14 art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

L'impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

Art. 16 - Risoluzione

Fatte salve le ipotesi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto disponga la sospensione dell'esecuzione della fornitura, l'ASST committente avrà la facoltà, in ragione della gravità e delle conseguenze dannose ad esse prodotte, di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al Fornitore nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nella consegna degli ausili prolungato per più di 30 giorni lavorativi rispetto ai termini previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato P1);

- in caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti prolungato per più di 8 giorni consecutivi rispetto ai termini di consegna prescritti e per più di 3 (tre) giorni consecutivi rispetto ai termini di sostituzione previsti;
- reiterati inadempimenti imputabili all'Appaltatore e comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale.

Fatto salvo quanto sopra l'ASST committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto di appalto senza limiti di tempo, al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1 del Codice:

- modifica sostanziale non autorizzata che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 120 comma 6 del Codice;
- nel caso di superamento delle soglie stabilite per le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice;
- accertamento successivo alla stipula del contratto di una delle condizioni di cui agli art. 94, 95 e 98 del Codice presenti al momento della aggiudicazione, anche derivanti da violazioni ancora non definitivamente accertate dall'Agenzia delle Entrate competente e risultanti dal certificato allegato (N. ..)
- accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti pubblici.

L'ASST committente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto di appalto qualora si verifichi una delle seguenti ulteriori condizioni:

- violazione da parte del fornitore delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- mancata corrispondenza tra i servizi/prodotti offerti in sede di gara e i servizi/prodotti forniti;
- cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del Fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- violazioni del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, in quanto applicabile;
- gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, in quanto applicabile, approvato con DPR 16/4/2013 n. 62;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.ms.ii. eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto dall'art. 10 del presente Contratto.

L'ASST ha inoltre facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente contratto e relativi allegati;
- l'Appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'Appaltatore sospenda l'esecuzione del presente contratto senza autorizzazione e per motivi imputabili all'Appaltatore stesso.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di trattenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17 – Revisione e adeguamento dei prezzi contrattuali

Salvo quanto di seguito previsto, l'appaltatore si impegna a mantenere i prezzi offerti fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ad eccezione di eventuali condizioni migliorative per l'Azienda concordate fra le parti in corso di esecuzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60, co. 3, lettera b) del codice appalti, specificatamente indicati nell'All.to II.2-bis del codice sez. III art. 10 comma 1 (Revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture).

La stazione appaltante si riserva, in alternativa, di valutare l'applicabilità di eventuali indici specifici di determinazione della variazione dei prezzi riferiti alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Al fini di cui sopra, le attività oggetto dell'appalto sono individuate secondo il sistema unico europeo di classificazione con il codice (CPV) in oggetto, a cui è associato il relativo indice ISTAT revisionale rilevante, indicato nella Tab. D1 del predetto All.to II.2-bis del codice.

Allo scopo di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della revisione prezzi, la stazione appaltante monitora l'andamento degli indici sopra indicati a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto calcolato dalla data del provvedimento di aggiudicazione e di norma con periodicità semestrale e comunque con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento dei relativi indici revisionali applicati all'appalto.

La revisione dei prezzi ai sensi delle disposizioni sopra citate è attivata dalla stazione appaltante o su istanza dell'operatore economico, quando la variazione dell'indice

sintetico calcolato tenuto conto degli indici sopra citati, supera la suddetta soglia del 5 (cinque) per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Le somme in aumento o in diminuzione dovute a titolo della revisione prezzi come sopra determinata, sono corrisposte nel primo documento contabile successivo alla data di accertamento delle condizioni sopra citate.

Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto, nei casi di cui all'art. 119 comma 11 del codice, la determinazione ed il pagamento delle somme, in aumento o diminuzione, dovute a titolo di revisione prezzi, sono effettuati in coerenza con le modalità e le tempistiche sopra citate.

La revisione prezzi determinata secondo le modalità e nei termini sopra indicati, non potrà in ogni caso avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto e di introdurre modifiche sostanziali ai sensi dell'art.120 comma 6 del Codice.

Quando l'applicazione delle suddette disposizioni non garantisca la conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante e per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

In tali casi, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

Nel caso di sopraggiunte circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea per lo specifico oggetto della fornitura, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originale del contratto, l'appaltatore che non intenda volontariamente assumerne il relativo rischio, è ammesso a richiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede.

In tali casi, la stazione appaltante, a seguito del ricevimento della richiesta di rinegoziazione motivata e documentata, con riferimento ad incrementi dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto per cause indipendenti e non prevedibili dal fornitore al momento della presentazione dell'offerta ed intervenute successivamente alla stipula del contratto, valuta la sussistenza delle condizioni per il ripristino dell'originario equilibrio del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

L'istruttoria si svolge in contraddittorio con l'Appaltatore, al quale l'Azienda si riserva di chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa per una adeguata valutazione della richiesta, tenuto conto dei prezzi standard rilevati da ANAC (ove disponibili), dei prezzi medi di acquisto sul territorio regionale estratti dal Data Warehouse della Regione Lombardia, nonché di eventuali altri indicatori di mercato riferibili alla specifica fornitura, nonché l'indice inflattivo nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (FOI).

In tale ipotesi, l'eventuale incremento riconosciuto in virtù dell'adeguamento dei prezzi contrattuali non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura ai fini dell'attivazione della revisione dei prezzi disciplinata come sopra.

La rinegoziazione delle condizioni contrattuali determinata secondo le modalità e nei termini sopra indicati, non potrà in ogni caso avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto e di introdurre modifiche sostanziali ai sensi dell'art.120 comma 6 del Codice.

Ogni ulteriore variazione di prezzo conseguente a disposizioni normative o provvedimenti di Autorità che stabiliscono prezzi minimi garantiti, con effetto vincolante sui contratti in essere, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore entro 10 giorni lavorativi dalla data della loro entrata in vigore.

In tal caso il prezzo sarà rideterminato con riferimento alle condizioni stabilite dalle predette disposizioni o provvedimenti dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione ovvero ricalcolato mediante l'applicazione della stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara (ove prevista).

In caso di ritardo nella comunicazione, verrà in ogni caso sarà ritenuto valido, dalla data indicata nelle predette disposizioni o provvedimenti, il prezzo più conveniente per l'Azienda sanitaria.

Tenuto conto del nuovo valore contrattuale rideterminato a seguito delle predette revisioni, l'Azienda si riserva di richiedere l'adeguamento della garanzia fideiussoria già rilasciata al momento della stipula del contratto.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni del codice civile, tenuto conto delle particolari caratteristiche della fornitura, dell'importo e della durata del contratto

Art. 18 - Modifiche soggettive del contratto

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora un nuovo operatore sia destinato a sostituire l'aggiudicatario per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, le predette circostanze non hanno effetti nei confronti dell'Azienda sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta sostituzione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante provvederà ad interpellare nell'ordine della graduatoria (ove esistente) i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, salva in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di valutare la convenienza e la congruità delle diverse condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 124 commi 4,5 e 6 del codice.

Art. 19 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'ASST nomina ai sensi dell'art. 114 del Codice, _____ Responsabile/Direttore della Struttura di (tel. /mail), quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ASST, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, nonché di provvedere alle verifiche e controlli tecnico amministrativi e contabili (con il supporto delle strutture competenti) al fine di accertare che la fornitura si svolga in conformità alle norme che disciplinano la materia, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità al fine del pagamento delle fatture relative alle prestazioni effettuate.

L'Appaltatore indica, prima di dare avvio all'esecuzione del contratto, di nominare _____ quale referente/responsabile della fornitura, incaricato/a di interagire con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 bis) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla L. 17/12/2021, n. 215, l'Appaltatore ed il subappaltatore (ove presente) dovranno indicare all'Azienda committente il personale che svolgerà la funzione di preposto.

Il preposto avrà l'onere di svolgere le azioni dettagliate ed elencate nell'art.19 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 che comprendono la sorveglianza attiva dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi specifici delle attività subappaltate e di quelle indicate nel DUVRI – Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – da parte dei lavoratori dell'impresa.

Art. 20 – Fatturazione e pagamenti

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente contratto e nella documentazione dallo stesso richiamata, l'Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il corrispettivo di ogni fattura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi indicati negli ordinativi di consegna.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura e saranno effettuati direttamente dall'Azienda.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'ASST della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii.

Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che l'Appaltatore dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

A decorrere dal 1° febbraio 2020 sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti contabili emessi e trasmessi secondo le regole tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018.

A decorrere dalla stessa data non potrà darsi corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture non conformi a quanto disposto dal Decreto sopra citato.

Il fornitore è tenuto preliminarmente a verificare di avere ottemperato agli obblighi informativi nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della sua corretta identificazione anagrafica e del regolare ricevimento degli ordini inviati secondo le modalità previste dalle sopra citate regole tecniche.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST dovranno fare riferimento al rispettivo Codice Univoco Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it. Qui di seguito indicato:

ASST di Mantova:	UFHLJY
------------------	--------

L'Appaltatore dovrà comunicare ad uno dei seguenti indirizzi gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti riferiti alla presente fornitura: (ragioneria@pec.asst-mantova.it; economicofinanziario@asst-mantova.it; fax n. 0376/464676).

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'Azienda;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 13 agosto 2010 n. 136.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

- a) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- c) data e numero d'ordine di acquisto;
- d) data e numero di DDT per i beni.

L'ASST non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella L. 23 giugno 2014 n. 89.

Al fine della corretta compilazione della sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il <Codice Articolo>), ai sensi dell'art.9 ter comma 6 del D.L. 19/6/2015 n.74 convertito nella Legge 6/8/2015, n.125, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 557) in quanto la fornitura è riferita a dispositivi medici, la fattura dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1)	'DMX', con X= 1,2,0 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2)	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 21 Dicembre 2009 (G.U. n. 17 del 22.01.2010) o Decreto del Ministero della Salute 23.12.2013 (G.U. Serie Generale n. 103 del 6.05.2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministero della Salute 21.12.2009 e dal Decreto del Ministero della Salute 23.12.2013 non sono tenuti all'iscrizione della Banca Dati/Repertorio dei dispositivi medici, o per le quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
Nel campo <Riferimento Amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria ASST di Mantova riporta tale voce nel campo dell'ordine elettronico "AccountingCost" / "Classificazione Contabile"

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (univoco per ogni fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture.

La Ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad esporre il Numero CIG in tutte le fatture relative alla fornitura, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è in corso l'esecuzione del contratto, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto del presente contratto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della medesima legge.

La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

Per quanto qui non disciplinato le parti rinviano all'applicazione di quanto disposto dalle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 di cui alla Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti vari a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore è tenuto a prendere visione e tenere conto delle informazioni relative ai rischi specifici esistenti negli ambienti della ASST e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

L'Appaltatore è tenuto ad indicare i rischi specifici riferiti alla propria attività in un apposito documento di valutazione contenente le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi: tale documento e gli eventuali aggiornamenti, dovranno essere resi disponibili all'ASST per le opportune valutazioni circa possibili interferenze con l'attività aziendale.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività dell'Appaltatore dovessero riscontrarsi rischi interferenziali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ASST per un mutamento delle condizioni iniziali, l'Appaltatore è tenuto a collaborare alla integrazione/aggiornamento del DUVRI.

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera l'Appaltatore dovrà altresì tenere conto della specifica segnaletica interna, nel rispetto in ogni caso delle norme del codice della strada.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di sistemi o di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale di altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASST un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne la stessa ASST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'ASST si impegna ad informare l'Appaltatore delle iniziative di cui sopra.

Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l'ASST ha facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASST, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Qualora, nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere nel minor tempo possibile alla sostituzione delle modalità di svolgimento delle prestazioni o dei beni oggetto del contratto, al fine di garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'ASST;
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei prodotti necessari allo svolgimento della fornitura, l'Appaltatore è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Azienda;
- errori o anomalie riscontrate nei prodotti già consegnati, l'Appaltatore è tenuto all'immediata sostituzione, previa comunicazione all'Azienda.

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse immettere sul mercato nuove metodologie non offerte in sede di gara o nuovi prodotti analoghi o sostitutivi di quelli dichiarati oggetto della fornitura aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta all'Azienda.

Sarà facoltà di questa ultima acquisire tal metodiche o usufruire di tali nuovi prodotti alle medesime condizioni offerte in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio

insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell'Azienda.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica di produzione dovesse consentire economie da parte dell'Appaltatore, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Qualora nel corso di validità' del presente contratto il sistema delle convenzioni per gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, dovesse offrire forniture dello stesso servizio di cui al presente contratto o di servizi analoghi, l'Appaltatore si impegna a negoziare la rinegoziazione dei prezzi superiori a quelli in convenzione, salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell'Azienda.

In relazione al diritto dell'ASST di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire il regolare svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ASST ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservata la documentazione creata o predisposta nell'esecuzione del presente contratto e a non comunicarla o diffonderla a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ASST.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASST avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 22 - Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 3 - Modifiche del contratto – Clausola di rinegoziazione
- Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
- Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 8 - Obblighi di riservatezza
- Art. 9 - Trattamento dei dati personali
- Art. 10 - Responsabilità per danni – Obbligo di manleva
- Art. 11 - Subappalto
- Art. 12 - Cauzione definitiva
- Art. 13 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
- Art. 14 - Inadempienze e penali
- Art. 15 - Recesso
- Art. 16 - Risoluzione
- Art. 17 - Revisione prezzi
- Art. 18 - Modifiche soggettive del contratto

Art. 20 - Fatturazione e pagamenti

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti vari a carico dell'Appaltatore

Art. 23 - Foro di competenza

Art. 23 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Mantova.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Appaltatore non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario l'ASST ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 24 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs.n. 36/2023.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di aver assolto al versamento dell'imposta di bollo pari ad €. calcolato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle misure e secondo le modalità ivi previste, in relazione all'importo massivo previsto dal contratto, ivi comprese eventuali opzioni esplicitamente previste ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, scomputato l'importo della medesima imposta già assolta in sede di partecipazione alla procedura di aggiudicazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegati:

- Allegato n. 1: Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali;
- Allegato n. 2: Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 – GDPR per i fornitori;